

Codice DB1700

D.D. 28 gennaio 2011, n. 4

**L.R. 1/09 artt. 7 e 10 comma 4 lett. f). L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Commercio. Sostituzione di un componente del Gruppo Tecnico di Valutazione.**

La Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 all'art. 18 comma 1 lettera b) prevede agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese commerciali per interventi finalizzati allo sviluppo aziendale attraverso l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale. Tali interventi sono attuati mediante l'utilizzo del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese. L'istituzione del Fondo è stata prevista dall'art. 4 della abrogata L.R. 21/97 ed è ora normata dagli artt. 7 e 10 della L.R. 1/2009. Con determinazione dirigenziale n. 404 del 23/12/1999 è stata istituita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 della L.R. 21/97 e dell'art. 18 comma 1 lett. b) della L.R. 28/99, l'apposita sezione Commercio del citato Fondo.

Il Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese è istituito presso Finpiemonte S.p.A. e gestito secondo quanto previsto dalla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta tra la Regione Piemonte e Finpiemonte il 2/4/2010 in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010. In particolare, il Capo II della citata deliberazione disciplina l'amministrazione dei fondi messi a disposizione dalla Regione, la gestione ed allocazione delle disponibilità liquide, la programmazione dei flussi finanziari, la determinazione ed il versamento dei corrispettivi a Finpiemonte per l'attività di gestore.

L'articolo 7 comma 1 della ora abrogata L.R. 24/99 prevedeva che per l'esame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli interventi del Fondo fosse istituito, per ciascuna sezione, con determinazione della Direzione Regionale competente per materia, un gruppo tecnico di valutazione, composto da:

- il dirigente della struttura regionale competente per materia che lo presiede
- un esperto individuato dall'ente gestore
- tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

Inoltre il comma 2 del citato articolo 7, prevedeva che per il regolare funzionamento del gruppo, gli enti interessati provvedessero, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti, in sostituzione dei primi in caso di impedimento.

Il citato articolo 7 della L.R. 1/09 al comma 4 lett. f) ha delegificato la composizione dei Gruppi Tecnici di Valutazione, stabilendo che i programmi di intervento di ogni singola sezione del Fondo individuano e definiscono la composizione e le modalità di istituzione degli organismi collegiali di valutazione e di controllo.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 59-13243 del 8/2/2010 l'Amministrazione Regionale ha approvato il nuovo programma degli interventi della Sezione Commercio del Fondo, confermando sostanzialmente all'art. 12 la precedente struttura del Gruppo Tecnico di Valutazione, composto da:

- il dirigente della struttura regionale competente per materia che lo presiede
- un esperto individuato dall'ente gestore
- tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative

prevedendo altresì che per il regolare funzionamento del gruppo, gli enti interessati debbano indicare, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche quella dei membri supplenti, in sostituzione dei primi in caso di impedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale con Determinazione del Direttore Regionale n. 137 del 19/7/2010 ha provveduto alla nuova istituzione del citato Gruppo Tecnico di Valutazione.

Successivamente perveniva alla Direzione Regionale Attività Produttive in data 20/1/2011 la nota prot. n. AF/lf/10/438, con la quale il Direttore Generale di Finpiemonte S.p.A., ente gestore del Fondo Rotativo, comunicava la designazione del dr. Luca Fusta quale componente effettivo in sostituzione della sig.ra Silvia Labbate, nell'ambito del Gruppo Tecnico di Valutazione della Sezione Commercio del Fondo Rotativo.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

Viste:

la L.R. 23/2008

la L.R. 1/09 artt. 7 e 10 comma 4 lett. f) e la L.R. 28/99 art 18 comma 1 lett. b);

la deliberazione della Giunta Regionale n. 59-13243 del 8/2/2010;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 2-13588 del 22/3/2010

la determinazione del Direttore Regionale n. 137 del 19/7/2010;

la nota prot. n. AF/lf/10/438:

#### DETERMINA

- di prendere atto della nota prot. n. AF/lf/10/438, fatta pervenire del Direttore Generale di Finpiemonte S.p.A. in data 20/1/2011 alla Direzione Regionale Attività Produttive, indicante la designazione di un nuovo componente effettivo (di competenza dell'ente gestore) nella persona del dott. Luca Fusta, nell'ambito del Gruppo Tecnico di Valutazione della Sezione Commercio del Fondo Rotativo, in sostituzione della componente sig.ra Silvia Labbate, come descritto nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiama;
- di nominare, quale componente effettivo del Gruppo Tecnico di Valutazione della Sezione Commercio del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, il dr. Luca Fusta, esperto individuato dall'ente gestore Finpiemonte S.p.A., in sostituzione della sig.ra Silvia Labbate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto